

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3844/87 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1987

relativo alla classificazione delle merci nella sottovoce 84.55 C della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando che per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune occorre classificare le unità di memoria destinate ad essere utilizzate come elementi di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; che tali unità di memoria sono costituite da due supporti sovrapposti muniti ciascuno di due memorie statiche di lettura e scrittura a libero accesso, realizzate con tecnologia N/MOS (N/MOS-S/RAM), sotto forma di circuito integrato monolitico, aventi ciascuna una capacità di memorizzazione di 2 Kbits racchiusi in un contenitore di dimensioni esterne non superiori a 13 × 13 mm e con 24 spinotti di connessione al massimo;

considerando che nella tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo con il regolamento (CEE) n. 3529/87<sup>(4)</sup>, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione rientrano nella voce 84.53, i pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n. 84.51 al n. 84.54 inclusi sono classificati alla voce 84.55 mentre le microstrutture elettroniche sono classificate alla voce 85.21;

considerando che queste voci 84.55 e 85.21 possono essere prese in considerazione ai fini della classificazione degli articoli sopra menzionati;

considerando che i componenti attivi e passivi del circuito elettronico non sono montati sullo stesso supporto isolante, ma su due supporti differenti; che, di conse-

guenza, detta microstruttura elettronica non risponde alle definizioni della nota legale 5 B del capitolo 85; che, inoltre, le note esplicative della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale escludono dalla voce 85.21 gli insiemi formati aggiungendo ad una microstruttura elettronica altri dispositivi o altre microstrutture dello stesso tipo ovvero di tipo diverso;

considerando che queste unità di memoria sono da classificare, ai sensi della nota legale 2 b) della sezione XVI, alla voce 84.55, sottovoce 84.55 C;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le unità di memoria destinate ad essere utilizzate come elementi di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e costituite da due supporti sovrapposti muniti ciascuno di due memorie statiche di lettura e scrittura a libero accesso realizzate con tecnologia N/MOS (N/MOS-S/RAM), sotto forma di circuito integrato monolitico, aventi ciascuna una capacità di memorizzazione di 2K bits racchiuse in un contenitore di dimensioni esterne non superiori a 13 × 13 mm e con 24 spinotti di connessione al massimo, sono classificate nella sottovoce:

84.55 Pezzi staccati ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n. 84.51 al n. 84.54 incluso

C. altri

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1987.

Per la Commissione  
COCKFIELD  
Vicepresidente

(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

(2) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

(3) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

(4) GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.